



Regolamento EDR diocesi di San Severo

Art. 1. Definizione

EDR è l'acronimo di Equipe Diocesana dei Ragazzi. È l'organo consultivo eletto dai ragazzi dell'ACR diocesana che, in collaborazione con il Responsabile e l'equipe diocesana ACR, suggerisce ed orienta il cammino dell'intera articolazione diocesana, così da rendere viva e consapevole la partecipazione dei ragazzi dell'ACR alla vita associativa.

Art. 2. Composizione

L'EDR è composta dai membri eletti, dal Responsabile diocesano ACR (o da un membro d'equipe da lui incaricato) in qualità di educatore guida, da altri educatori designati dal Responsabile diocesano ACR.

Art 3. Membri eletti

I membri eletti dell'EDR sono i ragazzi che vengono regolarmente votati dalle varie Associazioni parrocchiali durante le Assemblee dei ragazzi svolte nel triennio corrente, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 4. Durata ed elezione dell'EDR

L'EDR ha una durata triennale e si rinnova contestualmente agli altri organismi associativi durante l'anno assembleare attraverso le assemblee parrocchiali dei ragazzi.

Art. 5. Assemblea parrocchiale dei ragazzi

1. Le Assemblee dei Ragazzi si devono svolgere dopo l'Assemblea elettiva parrocchiale e prima dell'Assemblea elettiva diocesana.
2. L'Assemblea Parrocchiale dei Ragazzi è composta dagli aderenti all'Azione Cattolica dei Ragazzi, a partire da coloro che frequentano la prima elementare, in regola con gli obblighi statutari, ovvero regolarmente iscritti per l'anno associativo in corso. E' validamente costituita con la partecipazione della maggioranza degli aderenti (50% più uno dei tesserati).

3. Perché l'Assemblea risulti valida è necessaria la presenza del Responsabile Diocesano ACR o di un suo delegato, che presiederà l'Assemblea e accoglierà, subito dopo lo scrutinio, i ragazzi eletti.

Art. 6. Candidature per l'EDR

1. Sono candidabili, quindi eleggibili, i ragazzi della fascia 9-11 regolarmente iscritti all'ACR per l'anno associativo in corso.
2. I candidati fanno conoscere la loro candidatura almeno una settimana prima dell'Assemblea al loro Educatore ACR, che la comunicherà al Responsabile parrocchiale ACR.
3. Quale condizione necessaria ai fini della regolarità della candidatura, i genitori dei candidati (o chi ne fa le veci) devono espressamente acconsentire alla candidatura del proprio figlio; l'educatore del candidato si impegnerà a comunicare al genitore il senso dell'appartenenza all'EDR e l'impegno che l'eventuale elezione comporta (incontri presso il centro diocesano, attività extra eventualmente programmate...).

Art. 7. Svolgimento dell'assemblea parrocchiale

In Assemblea i candidati vengono presentati uno per uno e possono prendere la parola per presentarsi direttamente con un breve discorso.

Il Responsabile parrocchiale ACR preparerà le schede elettorali su cui ogni votante potrà esprimere una preferenza. Risultano eletti i due candidati più votati. In caso di parità, risulta eletto il ragazzo più grande di età.

Perché le elezioni siano valide, il voto deve essere segreto e gli educatori dei ragazzi non devono in alcun modo influenzare o pilotare le votazioni, pena la sospensione dell'Assemblea da parte del Presidente dell'Assemblea. Gli educatori siano invece garanti della legalità e della democraticità davanti ai propri ragazzi.